Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 105 del 17 aprile 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 aprile 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **162.**

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **163.**

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **162**.

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

PRINCIPI SULL'ASSETTO NELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 1.

Finalità

Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.

Presso le Università possono essere costituite:

a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;

b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;

c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Art. 2.

Determinazione dei posti

Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione è determinato nello statuto delle Università in relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Tale numero può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la modifica.

Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato.

Le Università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30 % degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati.

Art. 3.

Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi:

a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia;

b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.

Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, sentito anche il Consiglio superiore di sanità.

Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini spe-

ciali o di specializzazione, la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali.

Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi.

Art. 4.

Organizzazione didattica

Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici.

L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382.

L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.

Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Capo II

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Art. 5.

Ordinamento degli studi

I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale.

I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.

L'attività scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate.

Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.

Art. 6.

Ammissione

Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.

Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 3.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.

Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 7.

Istituzione delle scuole dirette a fini speciali

L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto dell'Università.

Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3.

Art. 8.

Consiglio della scuola

Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente più corsi o indirizzi di diploma, è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.

Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli

di corso di laurea ed al presidente, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.

Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art. 10.

Studenti

Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro.

Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.

Capo III

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 11.

Ordinamento degli studi

I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 12.

Istituzione delle scuole di specializzazione

L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'Università.

Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.

Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 13.

Ammissione

Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30 % del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.

Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Art. 14.

Consiglio della scuola

Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Fermo restando nella prima attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata in vigore siano già iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il consiglio delle scuole di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia.

Capo IV

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 16.

Istituzione

Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera *c*), possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario.

Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile prescrizione.

Art. 17.

Organizzazione dei corsi

Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.

Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.

L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Adeguamento al nuovo ordinamento

Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a conclusione dei quali si conseguono diplomi universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in una delle tipologie del capo II e III del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentita l'Università interessata.

Restano fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per infermieri, la cui disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di medicina.

Restano altresì ferme le disposizioni degli statuti delle Università e degli Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Art. 19.

Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento

I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare

il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.

Art. 20.

Borse di studio

Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al precedente comma, sarà riconsiderata nel contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di tempo pieno.

Art. 21.

Norme di abrogazione

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163.

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici

Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

Art. 2.

Consiglio per le ricerche astronomiche

Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori è istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche, (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle università italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

b) un ricercatore di discipline astronomiche nelle università italiane;

c) quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

d) un ricercatore astronomo;

e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.;

f) due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

I componenti di cui alla lettera *a)* sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera *c)* sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere *b)* e *d)* sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi.

Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici.

Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio.

Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico.

Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici.

Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

progetti nazionali ed internazionali;

potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;

criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati.

Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente.

Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

Capo II

ORDINAMENTO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI

Art. 3.
Organi degli osservatori

Gli organi degli osservatori sono:

1) il consiglio direttivo;
2) il direttore;
3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.
Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è composto:

a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

b) da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Università locale ove ha sede l'osservatorio;

c) da un rappresentante del Ministero della pubplica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni.

Art. 5.
Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

1) definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'osservatorio;

2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio;

3) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore;

5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi;

6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o gli astronomi componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica più elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

La nomina a componente del consiglio direttivo dei professori universitari è compatibile con il regime a tempo pieno.

Art. 6.
Direttore dell'osservatorio

Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari dell'osservatorio stesso o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza.

Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo eletto nel proprio seno.

Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.
Collegio dei revisori

Presso ciascun osservatorio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria.

I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo.

Essi durano in carica un triennio.

Capo III
PERSONALE DI RICERCA DEGLI OSSERVATORI

Art. 8.
Ruoli del personale di ricerca

Per le esigenze scientifiche degli osservatori sono istituiti:

il ruolo degli astronomi degli osservatori che comprende le seguenti fasce:

a) astronomi straordinari e ordinari;

b) astronomi associati;

il ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori.

Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio il direttore, previo parere conforme del consiglio direttivo, può avvalersi della collaborazione temporanea, senza oneri a carico dell'osservatorio, di personale scientifico e tecnico di altri enti che abbia ricevuto il relativo consenso dall'amministrazione di appartenenza.

Inoltre l'osservatorio può stipulare contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, nei casi e con le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.
Funzioni degli astronomi ordinari e straordinari

Gli astronomi ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, all'attività di servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare le attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.

Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.

L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.

Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 10.
Reclutamento degli astronomi straordinari

Il reclutamento degli astronomi straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici, intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

I concorsi con la specificazione del posto da coprire sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori.

La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati all'interno di una lista di dieci nominativi, di cui cinque professori ordinari o straordinari e cinque astronomi ordinari o straordinari, eletti in collegio unico dai professori universitari ordinari o straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari o straordinari degli osservatori.

L'elettorato attivo e passivo compete sia ai professori straordinari e ordinari che agli astronomi straordinari e ordinari.

Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario e le attribuzioni dell'organo consultivo nazionale sono svolte dal C.R.A.

Art. 11.
Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari

La dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed ordinari è di trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di studiosi stranieri ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca dei singoli osservatori e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da indire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.

Art. 12.

Funzioni degli astronomi associati

Gli astronomi associati partecipano all'attività di ricerca e di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'osservatorio ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca e di servizio nei quali hanno specifica competenza.

Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi associati possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattica.

Art. 13.

Reclutamento degli astronomi associati

I posti di astronomo associato sono coperti mediante pubblici concorsi nazionali, per titoli scientifici integrati da un colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare l'idoneità scientifica del candidato, in relazione al posto da coprire.

I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque membri: tre sorteggiati all'interno di una lista di sei nominativi, dei quali tre appartenenti ai professori ordinari e straordinari e tre agli astronomi ordinari e straordinari, eletti in collegio unico dai professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori astronomici; due sorteggiati all'interno di una lista di quattro nominativi di cui due professori associati e due astronomi associati, eletti in collegio unico dai professori associati di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi associati degli osservatori astronomici.

Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore associato universitario e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal C.R.A.

Art. 14.

Dotazione organica dei posti di astronomi associati

La dotazione organica della fascia degli astronomi associati è fissata in ottanta posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di astronomo associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi per i raggruppamenti relativi alle discipline astronomiche e astrofisiche di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo.

I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.

Art. 15.

Funzioni dei ricercatori astronomi

I ricercatori astronomi collaborano all'attività di ricerca dell'osservatorio secondo le direttive del responsabile del programma di ricerca cui partecipano, sono addetti ai laboratori, curano il funzionamento e la conservazione delle apparecchiature e attrezzature dell'osservatorio, svolgono l'attività di servizio secondo le modalità organizzative stabilite dal direttore dell'osservatorio e le eventuali indicazioni impartite dal responsabile del settore e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori ed alle attrezzature dell'osservatorio.

Art. 16.

Reclutamento dei ricercatori astronomi

I posti di ricercatore astronomo sono coperti mediante pubblici concorsi decentrati presso i singoli osservatori.

Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

La commissione del concorso, nominata dal direttore, è composta da tre membri, di cui un professore straordinario o ordinario di discipline afferenti al posto messo a concorso, un astronomo straordinario e un astronomo o professore associato sorteggiati in una lista indicata dal C.R.A. comprendente tre nominativi per ciascuna delle predette componenti.

Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione fra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso.

I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del C.R.A.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio.

Art. 17.

Dotazione organica dei posti di ricercatore astronomo

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori astronomi è fissata in centosettanta posti.

La ripartizione dei posti tra gli osservatori viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

Art. 18.

Orario di servizio

L'orario settimanale di servizio del personale di ricerca è di 36 ore.

L'orario giornaliero di servizio del personale degli osservatori, con deliberazione del consiglio direttivo, può essere articolato in turni per esigenze di funzionamento dell'osservatorio.

Art. 19.

Trasferimenti

I posti di astronomo ordinario possono essere coperti per trasferimento di astronomi ordinari di altri osservatori ovvero di professori ordinari di discipline astronomiche o astrofisiche.

Le stesse disposizioni valgono per i posti di astronomo associato.

I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari e sentito in ogni caso il C.R.A. per il trasferimento dei professori universitari.

Gli astronomi ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline astronomiche o astrofisiche, sentito il C.U.N., con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

Il trasferimento a domanda dei ricercatori tra osservatori è disposto dal consiglio direttivo previa dichiarazione della vacanza del posto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

TITOLO II

OSSERVATORIO VESUVIANO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20.

Finalità dell'osservatorio vesuviano

L'osservatorio vesuviano è istituto scientifico avente come fine la ricerca vulcanologica e geofisica nei suoi vari aspetti; è dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e contabile ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Rientra nei compiti istituzionali dell'osservatorio vesuviano la rilevazione e lo studio della sismicità anche in collaborazione con gli istituti universitari e con enti pubblici di ricerca. Collabora altresì, a titolo gratuito, con amministrazioni dello Stato.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali l'osservatorio vesuviano può svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti, da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

Art. 21.

Consiglio nazionale geofisico

Allo scopo di coordinare la ricerca geofisica e vulcanologica dell'osservatorio vesuviano e degli altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è istituito il Consiglio nazionale geofisico (CO.NA.G) quale organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.

Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) tre professori universitari di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane, di cui due ordinari o straordinari ed uno associato;

b) un ricercatore di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane;

c) due geofisici di cui uno ordinario o straordinario ed uno associato dell'osservatorio vesuviano;

d) un ricercatore geofisico dell'osservatorio vesuviano;

e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro, su una terna indicata dal CUN;

f) un esperto per ciascuno degli enti di ricerca operanti nel settore geofisico sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, designato dall'ente stesso;

g) due esperti di altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

h) il direttore dell'osservatorio vesuviano.

I componenti di cui alla lettera *a*) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline vulcanologiche e geofisiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera *c*) sono eletti dai geofisici ordinari o straordinari e associati costituiti in collegio unico. I componenti di cui alle lettere *b*) e *d*) sono eletti rispettivamente dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori geofisici dell'osservatorio vulcanologico.

Possono partecipare alle sedute del CO.NA.G esperti stranieri in numero non superiore a due, su invito dello stesso consiglio.

Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca svolta da enti operanti nel settore delle scienze geofisiche, sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e di realizzazione dei servizi di rilevazione e, in genere, in ordine ai rapporti con gli altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore vulcanologico e geofisico.

Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'eventuale istituzione di osservatori geofisici e vulcanologici.

Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

progetti nazionali ed internazionali;

potenziamento delle strutture e assegnazione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;

criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale.

Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente.

Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

Capo II

ORDINAMENTO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 22.

Organi dell'osservatorio vesuviano

Gli organi dell'osservatorio vesuviano sono:

1) il consiglio direttivo;

2) il direttore dell'osservatorio;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 23.

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è composto:

a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

b) da tre professori ordinari o straordinari di discipline vulcanologiche e geofisiche, di cui uno appartenente all'Università di Napoli, scelti fra sei nominativi designati dal CO.NA.G;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente dei geofisici ordinari e straordinari, dei geofisici associati, dei ricercatori geofisici e del personale tecnico e amministrativo.

Il consiglio si rinnova ogni tre anni.

Art. 24.

Attribuzioni e funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

1) definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'osservatorio;

2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio;

3) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore;

5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi;

6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o i geofisici componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica più elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

La nomina a componente del consiglio direttivo, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

Art. 25.

Direttore dell'osservatorio vesuviano

Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CO.NA.G, fra i professori ordinari e straordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche o fra i geofisici ordinari o straordinari dell'osservatorio stesso o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza.

Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile, è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore e dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione.

Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 26.

Collegio dei revisori

Presso l'osservatorio vesuviano, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza;

due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria.

I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo.

Essi durano in carica un triennio.

Capo III

PERSONALE DI RICERCA DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 27.
Ruoli del personale di ricerca

Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio sono istituiti:

il ruolo dei ricercatori geofisici.
fasce:

a) geofisici straordinari e ordinari;
b) geofisici associati;

il ruolo dei ricercatori geofisici.

Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio il direttore, previo parere conforme del consiglio direttivo, può avvalersi della collaborazione temporanea, senza oneri a carico dell'osservatorio, di personale scientifico e tecnico di altri enti che abbia ricevuto il relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Inoltre l'osservatorio può stipulare contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità nei casi e con le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 28.
Funzioni dei geofisici ordinari e straordinari

I geofisici ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, allo svolgimento del servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare l'attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.

Qualora siano stipulate convenzioni tra università e osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i geofisici ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.

L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.

Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 29.
Reclutamento dei geofisici straordinari

Il reclutamento dei geofisici straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio.

La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati fra i professori straordinari ed ordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche e i geofisici straordinari e ordinari.

Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario, e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal CO.NA.G.

Art. 30.
Dotazione organica dei posti di geofisici straordinari e ordinari

La dotazione organica della fascia dei geofisici straordinari ed ordinari è di sei posti, di cui uno riservato alla chiamata di studiosi ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da bandire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.

Art. 31.
Funzioni dei geofisici associati

I geofisici associati partecipano all'attività di ricerca e di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'osservatorio ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca e di servizio nei quali hanno specifica competenza.

Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i geofisici associati possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattica.

Art. 32.
Reclutamento dei geofisici associati

I posti di geofisico associato sono coperti mediante pubblici concorsi nazionali, per titoli scientifici integrati da un colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare l'idoneità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque membri: tre sorteggiati all'interno di una lista di sei nominativi, dei quali tre appartenenti ai professori ordinari e straordinari e tre ai geofisici ordinari e straordinari, eletti in collegio unico dai professori ordinari e straordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche e dai geofisici ordinari e straordinari dell'osservatorio; due sorteggiati all'interno di una lista di quattro nominativi di cui due professori associati e due astronomi associati, eletti in collegio unico dai professori associati di discipline vulcanologiche o geofisiche e dai geofisici associati dell'osservatorio.

Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore associato universitario, e le attribuzioni dall'organo consultivo nazionale sono svolte dal CO.NA.G.

Art. 33.

Dotazione organica dei posti di geofisici associati

La dotazione organica della fascia dei geofisici associati è fissata in dodici posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 20, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di geofisico associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo, tenuto conto dell'attinenza della produzione scientifica valutata nel giudizio idoneativo con le discipline vulcanologiche o geofisiche.

I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.

Art. 34.

Funzioni dei ricercatori geofisici

I ricercatori geofisici collaborano all'attività di ricerca dell'osservatorio secondo le direttive del responsabile del programma di ricerca cui partecipano, sono addetti ai laboratori, curano il funzionamento e la conservazione delle apparecchiature e attrezzature dell'osservatorio, svolgono l'attività di servizio secondo le modalità organizzative stabilite dal direttore dell'osservatorio e le eventuali indicazioni impartite dal responsabile del settore e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori ed alle attrezzature dell'osservatorio.

Art. 35.

Reclutamento dei ricercatori geofisici

I posti di ricercatore geofisico sono coperti mediante pubblico concorso.

Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

La commissione del concorso, nominata dal direttore dell'osservatorio, è composta di un geofisico straordinario o ordinario designato dal consiglio direttivo, di un professore straordinario o ordinario di discipline attinenti al posto messo a concorso sorteggiato in una lista di tre nominativi di professori ordinari e straordinari e di un professore associato o geofisico associato sorteggiati in una lista comprendente i nominativi di due professori associati e due geofisici associati. I nominativi delle liste sono indicati dal CO.NA.G.

Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione tra il personale amministrativo dello osservatorio stesso.

I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del CO.NA.G.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio.

Art. 36.

Dotazione organica dei posti di ricercatore geofisico

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori geofisici è fissata in trentadue posti.

Art. 37.

Orario di servizio

L'orario settimanale di servizio del personale dello osservatorio è di 36 ore.

L'orario giornaliero di servizio con deliberazione del consiglio direttivo è articolato in turni al fine di assicurare l'ininterrotto funzionamento dell'osservatorio e la pronta reperibilità del personale stesso.

Art. 38.

Trasferimenti

I posti di geofisico ordinario possono essere coperti per trasferimento di professori ordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche.

Le stesse disposizioni valgono per i posti di geofisico associato.

I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo, sentito il CO.NA.G. e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

I geofisici ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline geofisiche o vulcanologiche, sentito il CUN, con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

TITOLO III

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Trattamento economico e incompatibilità

Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.

Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.

Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.

Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 40.
Stato giuridico del personale di ricerca

Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari e associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi.

Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G per il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro della pubblica istruzione tra il corrispondente personale ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la presenza in dette commissioni di un professore universitario ordinario.

Art. 41.
Verifica dell'attività del personale di ricerca

Il personale di ricerca è tenuto a presentare ogni tre anni al consiglio direttivo una relazione sull'attività di ricerca e sul servizio svolti nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione.

Art. 42.
Chiamata di studiosi stranieri

Il Ministro della pubblica istruzione, su motivata richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio, può attribuire, nei limiti delle riserve di cui rispettivamente ai precedenti articoli 11 e 30, per chiamata diretta, posti di astronomi o di geofisici ordinari a studiosi eminenti di nazionalità non italiana e a cittadini residenti all'estero, che occupino analoga posizione in università o centri di ricerca stranieri.

L'attribuzione dei posti di cui al precedente comma è disposta su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A. per i posti di astronomo ordinario o il CO.NA.G per i posti di geofisico ordinario.

Art. 43.
Attività di ricerca presso organismi internazionali

Fermo restando l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nei confronti degli astronomi e dei geofisici ordinari e degli astronomi e dei geofisici associati confermati, il restante personale di ricerca e tecnico degli osservatori può prestare il proprio servizio presso organismi internazionali cui l'Italia partecipi o presso altri organismi esteri con cui esistano rapporti di collaborazione internazionale, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il periodo trascorso all'estero per la suddetta attività è valido agli effetti della progressione della carriera e per il conseguimento dell'ordinariato o per la conferma in ruolo.

Art. 44.
Personale degli osservatori

Fino a quando non si sia provveduto con apposita legge in ordine alle determinazioni organiche delle qualifiche funzionali amministrative e tecniche degli osservatori, per le esigenze degli stessi, il Ministro della pubblica istruzione assegna un contingente di personale delle aree funzionali delle varie qualifiche del personale non docente dell'università a ciascun osservatorio, secondo le rispettive necessità.

Il predetto personale è assegnato organicamente all'università più vicina alla sede dell'osservatorio e dipende funzionalmente da esso.

Il direttore dell'osservatorio, ferme tutte le altre disposizioni di stato giuridico del personale non docente universitario, esercita nei confronti del predetto personale, di cui al precedente primo comma, le attribuzioni che le disposizioni stesse riservano al capo dell'ufficio.

Nella prima applicazione del presente decreto i dirigenti superiori in soprannumero delle università sono utilizzati presso gli osservatori e a tal fine sono assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione all'università più vicina alla sede dell'osservatorio.

Il personale degli osservatori inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in qualifiche non previste dall'ordinamento del personale degli osservatori transita, in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente delle università, seguitando a prestare servizio presso gli osservatori.

Art. 45.
Soppressione di ruoli

Gli attuali ruoli degli astronomi, dei ricercatori e dei tecnici laureati degli osservatori sono soppressi.

Gli astronomi e i tecnici laureati degli osservatori astronomici e i ricercatori e i tecnici laureati dell'osservatorio vesuviano che non ottengono l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono a domanda essere inquadrati, rispettivamente nei ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici conservando l'anzianità di ruolo.

In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36.

E' soppresso il ruolo dei calcolatori ed il relativo contingente organico è recato in aumento a quello del personale tecnico della carriera di concetto degli osservatori.

I calcolatori in servizio possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli dei tecnici di concetto degli osservatori conservando l'anzianità di ruolo.

In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma i calcolatori sono mantenuti nel ruolo che viene trasformato in ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale del predetto ruolo.

In corrispondenza del numero dei posti occupati dal personale del ruolo ad esaurimento sono indisponibili altrettanti posti del ruolo dei tecnici di concetto degli osservatori.

Art. 46.

Gestione finanziaria e amministrativa

Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa degli osservatori sono stabilite in un regolamento di amministrazione e contabilità da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47.

Spese di funzionamento e di ricerca

Gli osservatori astronomici e l'osservatorio vesuviano accedono ai finanziamenti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del C.R.A. per gli osservatori astronomici o del CO.NA.G per l'osservatorio vesuviano e del CUN, determina una quota parte del fondo del 60 % previsto dal citato art. 65, primo comma, da destinare alla ricerca degli osservatori.

Nell'ambito della quota del 40 % prevista dal citato art. 65, il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel settore astronomico e geofisico, progetti che possono essere presentati anche dagli osservatori o dai gruppi del personale scientifico degli stessi, è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta formulata di intesa fra il competente comitato consultivo del CUN e il C.R.A. per gli osservatori astronomici o il CO.NA.G per l'osservatorio vesuviano.

Nella ripartizione dei fondi di cui ai precedenti commi si terrà conto dei finanziamenti per la realizzazione del telescopio ottico nazionale sulla base di un programma pluriennale predisposto dal C.R.A.

Art. 48.

Ristrutturazione, fusione e soppressione degli osservatori

La ristrutturazione, fusione o soppressione o istituzione di osservatori che non comportino maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A. o il CO.NA.G.

Art. 49.

Concorsi

Le commissioni dei concorsi di reclutamento del personale scientifico, fino a quando non saranno nominati gli astronomi e i geofisici straordinari ed associati, sono costituite da professori universitari.

Art. 50.

Costituzione e funzionamento dei consigli direttivi degli osservatori, del C.R.A. e del CO.NA.G)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituiti i consigli direttivi degli osservatori, il C.R.A. e il CO.NA.G.

I predetti consigli sono regolarmente costituiti anche in mancanza della designazione o elezione di alcune delle previste componenti. In tal caso il numero delle presenze richieste per la validità della seduta va rapportato ai componenti in carica.

Con la costituzione dei nuovi consigli direttivi cessano gli attuali consigli di amministrazione degli osservatori.

Nella prima applicazione del presente decreto la componente di cui al precedente art. 2, comma secondo, lettera *c*); è sostituita da quattro direttori di osservatori eletti dai direttori degli osservatori stessi.

Art. 51.

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano gli osservatori in contrasto con le norme del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1982

p. *Il Presidente della Repubblica*
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA — SCHIETROMA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 30

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651044/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200821050)

L. 450